



COMUNE DI CALLIANO

Provincia Autonoma di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 004 del Consiglio Comunale

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
2020, BILANCIO PLURIENNALE 2020-2021-2022 E
RELATIVA DOCUMENTAZIONE.**

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di gennaio alle ore 18.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale in adunanza pubblica di seconda convocazione

Presenti i signori:

1. LORENZO CONCI – SINDACO
2. ELVIRA ZUIN
3. MATTIA ROMANI
4. LICIA MITTEMPERGHER
5. WALTER COMPER
6. MINJA KONCUL
7. ALBERTO MARZARI
8. MARCO ONDERTOLLER
9. DOMENICHELLA MONTIBELLER
10. CORRADO TOGNI
11. MARCO POMPERMAIER
12. STEFANO BATTISTI
13. GABRIELE BATTISTI
14. ROLANDO GOLLER
15. LOREDANA FERRARI

ASSENTE	
giustificato	ingiustificato
X	
X	

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Claudia Visani

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lorenzo Conci, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 4 dell'O.d.G.

IL PRESIDENTE INFORMA CHE CHIUNQUE POSSA AVERE INTERESSE ALL'ASSUNZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE NON PRENDA PARTE NE' ALLA DISCUSSIONE NE' ALL'EVENTUALE VOTAZIONE DELLA STESSA E QUINDI ABBANDONI L'AULA.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2020, BILANCIO PLURIENNALE 2020-2021-2022 E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Premesso ed evidenziato, per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, che:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, detta le nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli art. 1 e 2 della Legge n. 42/2009;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 e s.m., in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- l'articolo 49 comma 2 della L.P. 18/2015 e s.m. individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali e il comma 1 dell'articolo 54 della stessa prevede che *“in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*;
- l'articolo 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

In relazione all'*iter* di approvazione e alle relative tempistiche, visto e ricordato:

- il comma 1 dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*;
- l'articolo 50 della Legge Provinciale 9 dicembre 2015 recepisce l'articolo 151 del D.lgs. 267/00 il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*;
- l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 08 novembre 2019, il quale ha stabilito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020 in conformità dell'eventuale proroga fissata dalla normativa nazionale, e comunque non oltre il 31 marzo 2020;

- la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di data 03.01.2020 la quale segnala che nella G.U n. 295 del 17 dicembre è stato pubblicato il DM 13 dicembre 2019 che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio.

Precisato e ricordato che, con specifico riferimento alla normativa in materia degli equilibri di bilancio e di vincoli di finanza pubblica:

- la Legge 12 agosto 2016 n. 164 recava "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9, comma 1bis della Legge n. 243/2012 declinava gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;
- la Legge di stabilità 2017 aveva stabilito che, per gli esercizi 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza fosse considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento;
- con circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole inerenti il pareggio di bilancio prevedendo che *"ai fini delle determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 (omissis...) gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio"*;
- da ultimo, la Legge di Bilancio 2019, n. 145 di data 30 dicembre 2018 (commi da 819 a 826) sancisce il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio prevedendo, in attuazione delle sopracitate sentenze della Corte costituzionale, che gli enti locali possano utilizzare in modo pieno sia il FPV in entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio contabile come disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal T.U.E.L.; gli enti pertanto sono considerati in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo desunto dall'apposito prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto.

Evidenziato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 023 di data 04.10.2019, si è disposto di non tenere la contabilità economico-patrimoniale come previsto dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL negli esercizi 2019 e 2020
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 024 di data 04.10.2019, si è disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato;

preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"* e ricordato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti dei redditi per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al bilancio di previsione;

vista peraltro la circolare del Consorzio dei Comuni di data 18.12.2019 con la quale viene comunicato che secondo la modifica al DL fiscale 2019 in corso di conversione, il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva, risulta sganciato dagli ordinari termini di approvazione del Bilancio di Previsione, prevedendone l'autonoma scadenza entro il termine del 30 aprile 2020 e che prevede l'approvazione del regime Tari in via

provvisoria confermando l'assetto delle tariffe 2019, riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della Tari e della tariffa corrispettiva;

tenuto conto che previsioni di entrata di natura tariffaria relative al servizio pubblico di acquedotto e al servizio di fognatura, sono state determinate sulla base della deliberazione della Giunta comunale n. 001 di data 10.01.2020, con la quale sono state approvate le relative tariffe che consentono la copertura del costo dei servizi;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 018 di data 20.02.2019 relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada nell'esercizio 2019;

viste e richiamate:

- la deliberazione consigliere n. 011 di data 20.05.2019 di approvazione del rendiconto relativo all'anno finanziario 2018;
- la deliberazione giuntale n. 090 di data 31.07.2019 di approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e la conseguente deliberazione consigliere n. 34 di data 28.11.2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022;

ricordato che il comma 1 dell'articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 dispone che, entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione, e dato atto che tale termine debba intendersi ordinatorio, come ampiamente chiarito in dottrina;

verificata la necessità di provvedere all'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022, integrato e modificato dal Servizio Segreteria e Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari Servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti e forniti dall'Amministrazione comunale;

considerato che lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo e pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 riportando evidenza delle parti modificate rispetto a quelle già approvate con deliberazione consigliere n. 34 di data 28.11.2019;

atteso che nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

considerato che nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 si confermano i limiti all'utilizzo in parte corrente della quota ex Fondo Investimenti Minori (ex F.I.M.), nelle seguenti modalità, già concordate con i precedenti Protocolli d'intesa:

- la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% delle somme rispettivamente indicate per i diversi anni; anche dal 2020, nella quantificazione della quota utilizzabile in parte corrente deve tenere conto dei recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nel 2015;
- i Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente la quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio;

è stato previsto il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) secondo le disposizioni della L. 205/2017 e ss.mm. e ii. secondo le percentuali previste dal medesimo dettato normativo;

è stata valutata l'eventuale entità di istituzione del Fondo Garanzia Debiti Commerciali non ricorrendo l'ipotesi di tale applicazione;

tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto lo schema di bilancio di previsione 2020-2022, redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed i relativi allegati, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 159 di data 16.12.2019;

precisato che lo schema di bilancio di previsione 2020-2022, corredato dai relativi allegati, è stato depositato per visione e consultazione da parte dei consiglieri comunali previa specifica comunicazione prot. n. 7374 di data 23.12.2019 coerentemente con le tempistiche disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità;

visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'articolo 210 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., dall'Organo di Revisione agli atti sub prot. n. 7428 di data 30.12.2019;

tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della nota integrativa al bilancio, della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6 e dalla L.R. 01.08.2019 n. 3;

visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e ii., resi rispettivamente dal Segretario comunale (con riferimento al DUP 2020-2022) e dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

ritenuto, al fine di garantire l'immediata operatività del bilancio previsionale 2020-2022, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6 e dalla L.R. 01.08.2019 n. 3;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire dall'esercizio 2017;
- il vigente Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti 0, contrari n. 4 (Battisti Gabriele, Battisti Stefano, Goller Rolando, Pompermaier Marco) su n. 13 presenti e votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori designati preventivamente,

DELIBERA


1. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 (allegato n. 1/A), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla legge (allegati n. 1/B) che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (allegato n. 2) che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (allegato n. 3), che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
4. di non adottare la contabilità economico-patrimoniale come previsto dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL negli esercizi 2019 e 2020, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 26 dd. 29.07.2019;
5. di avvalersi dalla facoltà di cui all'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e pertanto di non predisporre il bilancio consolidato, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 27 dd. 29.07.2019;
6. di dare atto che la documentazione di cui alla presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "Amministrazione Trasparente – Bilanci";
7. di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere comunale, per gli adempimenti di competenza;
8. con voti favorevoli n. 13, astenuti 0, contrari 0 su n. 13 presenti e votanti, espressi per alzata di mano di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e in relazione alle motivazioni indicate in premessa;
9. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6 e dalla L.R. 01.08.2019 n. 3, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Lorenzo Conci



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Claudia Visani



Relazione di pubblicazione

Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio il giorno 13 gennaio 2020 per rimanervi 10 giorni consecutivi



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Claudia Visani



Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Claudia Visani



Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ai sensi dell'art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Calliano, 24 GEN. 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Claudia Visani



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Calliano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Claudia Visani

